COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1414

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3462) 1414

PRESIDENTE 1414

LOZZA, *Relatore* 1414

FRANCESCHINI FRANCESCO 1414

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1414

Costituzione di un Ente per le ville venete. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3501) 1414

PRESIDENTE 1415, 1416, 1417, 1422

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* 1415, 1422

MARANGONE VITTORIO 1416

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1416, 1417

DAL CANTON MARIA PIA 1417

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958 (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3461) 1423

PRESIDENTE 1423

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 1423

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1423

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore RUSSO SALVATORE: Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze all'antichità e belle arti. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2703). 1423

PRESIDENTE 1423, 1424

FABRIANI, *Relatore* 1423, 1424

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1423, 1424

LOZZA 1423

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

MALAGUGINI: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle Scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235) 1424

PRESIDENTE 1424, 1425

FRANCESCHINI FRANCESCO . . 1424, 1425

LOZZA 1425

FABRIANI 1425

PITZALIS 1425

ERMINI. 1425

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1425

MARAZZA: Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano. (2941) 1425

PRESIDENTE 1425, 1426, 1428

FRANCESCHINI FRANCESCO 1426

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 1426, 1428

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1428

La seduta comincia alle 18,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3462.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio (3462) », approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Essendo assente il relatore, onorevole Romanato, prego l'onorevole Lozza di riferire alla Commissione.

LOZZA, *Relatore*. Il disegno di legge, presentato dal Ministro Moro, tende ad ovviare alla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni insegnanti. Gli abilitati, anche negli ultimi anni, hanno subito trovato la possibilità di essere inquadrati nei ruoli, mentre i laureati anziani – non essendo in possesso dell'abilitazione – non soltanto sono stati esclusi, ma trovano difficoltà anche nell'ottenimento degli incarichi.

L'articolo unico del disegno di legge, quanto agli incarichi, prende in considerazione i laureati che abbiano già due anni di insegnamento a partire dal 1954-55, lasciando, con urgenza, la precedenza agli abilitati.

Il provvedimento era ed è vivamente atteso dalla categoria e mi auguro, pertanto, che esso ottenga il voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi associo pienamente alle conclusioni del relatore, in quanto il provvedimento viene a colmare una lacuna del sistema vigente per gli incarichi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nello stesso testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« In deroga all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a « buono ».

Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati

dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un ente per le ville venete. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costituzione di un ente per le ville venete». (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3501).

Do la parola al relatore, onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Bene ha fatto il segretario della nostra Commissione ed allegare al disegno di legge al nostro esame la relazione ministeriale, veramente assai bella, al testo del Senato. Chi legga questa relazione non ha bisogno di altro per convincersi della somma utilità e insieme della necessità di approvare questa legge.

Il patrimonio delle ville venete è veramente caratteristico del retroterra veneto. Venezia è stata nella relazione molto bene avvicinata a una grande nave ancorata in un porto, dalla quale i suoi abitanti si spingevano nell'entroterra, disseminandolo di ville patrizie.

Queste ville (circa 1100) costellano molte province: Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno e Udine. I loro proprietari si sono trovati quasi tutti in difficoltà finanziarie e non hanno potuto mantenere convenientemente questo prezioso patrimonio di grande interesse turistico e che costituisce un abbellimento del dolce paesaggio veneto.

Per venire incontro alla necessità di restaurare queste ville assicurandone la conservazione, il senatore a vita Canonica presentò nel 1955 una proposta di legge. A quella proposta fece seguito un salutare risveglio da parte degli studiosi, particolarmente per l'impulso del dottor Giuseppe Mazzotti, direttore dell'ente provinciale del turismo di Treviso, che può considerarsi il maggior competente delle ville venete.

Successivamente il Governo prese esso stesso l'iniziativa della presentazione di un disegno di legge che prevede appunto la costituzione di un ente per le ville venete e che la Camera è ora chiamata ad approvare.

La legge consta di 35 articoli e prevede la costituzione di un consorzio per il restauro e la valorizzazione delle ville venete, al quale – oltre agli enti e alle amministrazioni locali – lo Stato contribuisce con una quota di 2 miliardi ripartiti in dieci anni.

È previsto innanzitutto un piano per il censimento delle ville, e particolarmente di quelle bisognose di restauri. Oltre che le ville stesse, si farà il possibile per ricostituire i giardini ad esse circostanti, che ne rappresentano il naturale sfondo.

Steso il piano di restauro, il consorzio inviterà i proprietari a provvedere con i loro mezzi, concedendo loro sgravi fiscali e mutui a tasso di interesse particolarmente favorevole; i proprietari, che non fossero in condizioni di provvedere da soli, verranno sostituiti dal consorzio stesso che espropierà le ville, considerate bene di pubblica utilità, a termini di legge.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato con due soli emendamenti. Il primo all'articolo 23, riguarda le garanzie del credito al consorzio; l'altro all'articolo 28, è rappresentato da un comma aggiuntivo al secondo comma dell'articolo e contiene una garanzia ulteriore a proposito di esenzioni fiscali, allo scopo di evitare che le ville siano adibite ad usi che non si conciliano con le necessità di conservazione artistica.

Da parte mia, avrei alcuni rilievi da fare al testo del disegno di legge. Mi limiterò ad accennare a due questioni di una certa gravità.

È previsto che la durata dei mutui non ecceda quella dell'ente, la cui vita dovrebbe essere limitata a un decennio. Si verificherà dunque che, mentre per i mutui concessi nel primo anno di vita dell'ente la scadenza si verificherà nel decennio, successivamente la durata dei mutui dovrà di necessità essere gradualmente ridotta fino a restringersi a un solo anno. Per ovviare a questo inconveniente e nello stesso tempo per evitare di rimandare la legge al Senato, sarà necessario varare, appena possibile, una legge di modifica.

L'altra osservazione concerne il personale. All'articolo 30 è detto che al funzionamento del consorzio si provvederà con personale statale di ruolo. Ora al funzionamento di un organismo così delicato non dovrebbe essere soltanto preposto, sia pure in forma esecutiva, personale comandato: dovrebbe essere anche possibile ricercare tecnici al di fuori dell'amministrazione dello Stato. Uno di questi tec-

nici, per esempio, è il dottor Mazzotti, che ho sopra ricordato, profondo conoscitore del problema, persona appassionata ed onesta, che costituirebbe una sicura garanzia ove fosse nominato direttore dell'esecutivo. Ebbene, egli è direttore dell'ente provinciale turismo di Treviso, che non è un ente di Stato, e non potrebbe quindi essere assunto se alla legge si desse una interpretazione restrittiva.

La ristrettezza del tempo non ci consente di insistere su questi due emendamenti. Propongo, pertanto, agli onorevoli colleghi l'approvazione del testo attuale trasmesso dal Senato, senza ulteriori modifiche da parte nostra, pur tenendo presenti i rilievi circa il la durata dei mutui e il personale comandato. Per mia parte, concludo plaudendo all'iniziativa del Governo che, dopo il provvedimento dei 18 miliardi per la Direzione generale delle belle arti, ha consentito anche questa impostazione originale del Consorzio che certamente desterà in tutte le province venete un maggiore amore per i capolavori che Venezia ha lasciato nel suo vasto *hinterland* storico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE VITTORIO. Premetto che noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Mi permetto soltanto di fare alcune osservazioni che hanno il significato di una qualche preoccupazione e non vogliono essere una critica o un'opposizione al disegno di legge.

Questo provvedimento giunge molto tardi, perché in questi dieci anni, per ragioni che qui è inutile sottolineare, tesori immensi sono stati lasciati nella quasi totale incuria, tanto è vero che persino i senza tetto si sono installati in queste ville, arrecando danni incalcolabili, come abbiamo potuto rilevare dalle fotografie che l'onorevole relatore ci ha fatto vedere. Gli stessi proprietari delle ville hanno chiesto invano per tanto tempo esenzioni fiscali per essere alleggeriti nel loro compito di proprietari di beni fortementi deperiti.

Il contributo che lo Stato offre, in accordo con gli enti locali delle province venete, è esiguo rispetto alle infinite necessità esistenti. Quante di queste ville si salveranno con questo disegno di legge? Quante invece dovranno essere sacrificate? Il problema presenta gravi difficoltà e, a mio avviso, un Consorzio non sarà in grado di decidere in merito. Vi è da notare che a volte solo qualche particolare delle ville presenta un valore artistico e, in tali casi, ove non fosse possibile salvare tutto l'edificio, di cui si potrà sempre tramandare un ricordo fotografico, bisognerà limitarsi a considerare questi elementi preziosi e raccoglierli in modo adatto.

Si era ventilato vagamente, alcun tempo fa, di vendere queste ville a qualche paese straniero perché ne curasse la manutenzione. Oggi abbiamo un disegno di legge provvidenziale mediante il quale la iattura di vendere questo patrimonio artistico a paesi stranieri sarà scongiurata.

La prima cosa importante da fare è innanzitutto di salvare il salvabile e poi tentare la valorizzazione di queste ville: questo compito dovrebbe essere riservato alle Soprintendenze; mi accorgo invece che in questo Consorzio delle ville venete le Soprintendenze non appaiono al primo posto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella dovrebbe invece dare un'occhiata al disegno di legge, per accorgersi che non si può far nulla in questo Consorzio senza il concorso delle Soprintendenze.

MARANGONE VITTORIO. Noi vediamo soltanto all'articolo 5, comma *e*), la presenza del rappresentante delle Soprintendenze; all'articolo 8 vi è anche la presenza del Soprintendente nel Comitato esecutivo. Non è una questione di priorità, ma è solo un principio generale.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 9 afferma esplicitamente che le sedute del Comitato esecutivo non sono valide se ad esse non sia intervenuto uno dei soprintendenti ai monumenti. Mi pare, quindi, che la figura del soprintendente sia messa nella sua giusta luce.

MARANGONE VITTORIO. Ma, poiché in democrazia è la maggioranza che conta, si comprende benissimo che il soprintendente, ove dovesse restare isolato, avrebbe scarso rilievo.

Chi eseguirà i lavori di cui al provvedimento in esame? Come sarà ripartita la spesa? Quando abbiamo approvato la legge dei 18 miliardi per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, abbiamo osservato che potrebbe sorgere una specie di febbre dell'oro per ottenere di più ed è chiaro che i potenti ottengono di più rispetto ai deboli. Questo pericolo vale anche per il provvedimento all'esame.

Per concludere, vorrei auspicare che le Soprintendenze si preoccupassero affinché siano eseguiti i lavori assolutamente indispensabili, e vedano quali di queste ville deb-

bano essere salvate e quali sacrificate. Infine, mi consentano gli onorevoli colleghi di esprimere un sentito elogio al direttore dell'Ente provinciale per il turismo di Treviso che tra tutti è senza dubbio il più colto, il più sensibile, il più preparato, il più adatto insomma per coadiuvare fattivamente il Consorzio nell'opera tendente a restituire all'arte tesori di incalcolabile pregio e valore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GOTELLI ANGELA

DAL CANTON MARIA PIA. Desidero innanzitutto sottolineare l'importanza e l'urgenza di questo disegno di legge. È da chiarire, contrariamente a quanto ha detto l'onorevole Marangone, che questo provvedimento è venuto tardi perché lunghissimi sono stati i lavori preparatori.

Indubbiamente, la situazione di queste ville è oltremodo penosa e lo dimostrano le fotografie che l'onorevole Franceschini ci ha mostrato, anche perché in buona parte esse sono di proprietà di agricoltori che hanno accettato quasi come una disgrazia il fatto che la villa da loro comprata sia stata riconosciuta monumento di pregio e di valore artistico ed architettonico. Essi mancano di fondi per poter riparare queste ville e provvedere alla loro manutenzione, né si son trovati stranieri disposti a farlo.

Sono contraria ad una competenza assoluta ed esclusiva delle Soprintendenze, perché, lo sappiamo tutti, esse si dibattono in una situazione irta di difficoltà nel loro lavoro, per potere accontentare le enormi richieste riguardanti monumenti che stanno per crollare per l'usura del tempo. Ritengo, pertanto, che sia molto più conveniente che nell'istituendo Consorzio vengano inclusi gli enti locali.

Inoltre, bisogna obiettivamente riconoscere che alle Soprintendenze è riservata una parte importantissima in seno al Consorzio, perché in moltissimi casi nulla può farsi senza il nulla osta delle Soprintendenze o senza la presenza di loro rappresentanti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo prega la Commissione di voler procedere nell'approvazione del disegno di legge nel modo più sollecito. Riguardo alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Marangone, penso che molte di esse potranno essere fugate, considerando l'impegno con il quale questo provvedimento è stato studiato e verrà applicato. Vi sono già programmi ben dettagliati e precisi per coloro che dovranno provvedere all'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge. Si dovranno certamente stabilire delle graduatorie di necessità al fine di salvare il salvabile.

Del resto, l'onorevole Marangone sa benissimo che le cause dell'odierno stato di queste ville non risalgono ad epoca recente ma si perdono negli anni; vi sono state già molte distruzioni nell'epoca della prima guerra mondiale e certo anche l'ultima conflagrazione ha lasciato un triste retaggio. Vi è inoltre tutto un complesso di consuetudini, di costumi, di situazioni economiche che è certamente alla radice di questo stato di cose, per cui l'intervento odierno si presenta particolarmente oneroso ed è difficile far fronte a tutto. Comunque, un notevole passo avanti si sta per compiere, un passo che potrà avere grandi sviluppi in avvenire, consentendo oggi di intervenire soltanto nei casi di maggiore urgenza, con una larghezza di mezzi inconcepibile nel passato. È un primo risultato concreto e significativo della campagna che è stata condotta per far sentire tutta l'attualità del problema.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È costituito, sotto la vigilanza e tutela del Ministero della pubblica istruzione, un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali di cui all'articolo 2 per il restauro e la valorizzazione delle Ville Venete.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia presso la Soprintendenza ai monumenti ed assume la denominazione di « Ente per le Ville Venete ».

Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1966-67.

(*È approvato*).

ART. 2.

Del Consorzio fanno parte obbligatoriamente: le Amministrazioni provinciali e gli Enti provinciali del turismo delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza.

Possono aderirvi le Amministrazioni comunali e gli Istituti di credito operanti nella Regione veneta, obbligandosi ad una contribuzio-

ne annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni, a lire 1.000.000 per gli Istituti di credito.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonché alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'ordinamento interno del Consorzio sarà regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

Organi del Consorzio sono:

1°) Il presidente;

2°) Il Consiglio di amministrazione;

3°) Il Comitato esecutivo;

4°) Il Collegio dei revisori.

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del Consorzio;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

d) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo, delle provincie indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissariato per il turismo;

e) dai soprintendenti ai monumenti per le provincie di cui all'articolo 2;

f) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito, che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'articolo 3 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonché sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'articolo 3;

e) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del Consorzio;

b) da un presidente di Amministrazione provinciale;

c) da un presidente di Ente provinciale del turismo;

d) da uno dei soprintendenti ai monumenti.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio di amministrazione ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Le sedute del Comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto il funzionario di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il presidente del Consorzio ha la rappresentanza dell'Ente. Egli sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, da lui presieduti.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti, con delibera, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno.

(*È approvato*).

ART. 12.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

(*È approvato*).

ART. 13.

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento del Consorzio, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

(*È approvato*).

ART. 14.

I membri del Consiglio di amministrazione nonché i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

(*È approvato*).

ART. 15.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

(*È approvato*).

ART. 16.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo;

b) dalle contribuzioni dei comuni e degli Istituti di credito di cui all'articolo 2;

c) da ogni altra eventuale entrata.

(*È approvato*).

ART. 17.

Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito del Veneto che abbia la sede centrale o una filiale in Venezia.

(*È approvato*).

ART. 18.

Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spese di cui alla lettera *c*) non può essere assegnata una somma superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16. Alla categoria di spese di cui alla lettera *d*) non può essere assegnata una somma superiore al 5 per cento dei contributi stessi.

(*È approvato*).

ART. 19.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità od impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente può intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione sarà di competenza del Comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

(*È approvato*).

ART. 21.

Su richiesta del proprietario che si assuma di fare i lavori di cui all'articolo 19, il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La durata dei mutui non potrà eccedere, in ogni caso, quella della vita dell'Ente.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.

(*È approvato*).

ART. 22.

A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 19, il Consorzio iscriverà ipoteca sul mo-

numento restaurato. L'iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19, per l'importo presuntivo dei lavori. Effettuati i lavori, sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

(*È approvato*).

ART. 23.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

(*È approvato*).

ART. 24.

Allo scadere del termine indicato nell'articolo 1 i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti allo Stato.

(*È approvato*).

ART. 25.

I proprietari delle ville di cui all'articolo 3 sono tenuti a notificare all'Ente delle Ville Venete la loro decisione di alienare le ville almeno sessanta giorni prima di addivenire alla vendita, indicando le generalità del compratore.

Gli atti di alienazione saranno dichiarati inefficaci ad istanza dell'Ente o del Ministero della pubblica istruzione allorché siano effetto della collusione tra le parti al fine di eludere gli obblighi derivanti dall'articolo 19. La collusione si presume, senza possibilità di prova contraria, quando la vendita non sia stata preventivamente notificata e l'acquirente non dia sufficienti garanzie per gli obblighi a lui derivanti dalla legge: l'alienante può in ogni momento far cessare l'azione di inefficacia costituendo idonea garanzia per gli obblighi dell'acquirente.

(*È approvato*).

ART. 26.

La progettazione e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'articolo 21, sono affidate alla competente Soprintendenza ai monumenti.

(*È approvato*).

ART. 27.

Il Consorzio può contrarre mutui con Istituti di credito purché il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'articolo 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16, ad esclusione dei contributi già scontati.

La durata dei mutui stessi non potrà eccedere quella della vita dell'Ente.

(*È approvato*).

ART. 28.

Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati fino al 31 dicembre 1972.

La esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza dei monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa.

Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintentenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

(*È approvato*).

ART. 29.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(*È approvato*).

ART. 30.

Al funzionamento del Consorzio si provvederà con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale di cui al precedente comma sarà considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 31.

Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile.

(*È approvato*).

ART. 32.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente delle Ville Venete è equiparato alle Amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 33.

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 16 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stabilito come segue:

Esercizio	1956-57	L.	100.000.000
»	1958-59	»	200.000.000
»	1959-60	»	200.000.000
»	1960-61	»	250.000.000
»	1961-62	»	250.000.000
»	1962-63	»	200.000.000
»	1963-64	»	200.000.000
»	1964-65	»	200.000.000
»	1965-66	»	200.000.000
»	1966-67	»	200.000.000

(*È approvato*).

ART. 34.

Il contributo delle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo è quello risultante dalla unita tabella.

TABELLA.

MISURA DEL CONTRIBUTO ANNUO FACENTE CARICO AD ENTI PUBBLICI

a) contributo complessivo degli Enti provinciali del Turismo delle Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Venezia, Vicenza .	L.	18.000.000
b) Amministrazione provinciale di Belluno	»	1.000.000
c) Amministrazione provinciale di Padova	»	5.000.000
d) Amministrazione provinciale di Rovigo	»	1.000.000
e) Amministrazione provinciale di Treviso	»	4.000.000
f) Amministrazione provinciale di Udine	»	3.000.000
g) Amministrazione provinciale di Verona	»	4.000.000
h) Amministrazione provinciale di Venezia	»	4.000.000
i) Amministrazione provinciale di Vicenza	»	5.000.000

(*L'articolo e la tabella sono approvati*).

ART. 35.

Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Mi consenta l'onorevole Presidente di rivolgere, per debito di coscienza, un particolare elogio ed un apprezzamento alla nobilissima fatica del Ministro del tesoro e del suo capo di gabinetto, dottor Casorati, il cui slancio artistico ha reso possibile l'approvazione di questo provvedimento, che il Ministro della pubblica istruzione ha fatto suo ed ha presentato al nostro esame.

PRESIDENTE. La Presidenza, interpretando i voti della Commissione, ringrazia l'onorevole Ministro e il dottor Casorati.

Pongo in votazione l'articolo 35, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia. che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958 ».

La IV Commissione Finanze e tesoro, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, non vi ha ancora provveduto.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Mi permetto di far rilevare all'onorevole Presidente che, poiché i 15 milioni risultano già nello stato di previsione del Ministero del tesoro e sono previsti particolarmente nel capitolo concernente il fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, noi potremmo egualmente prendere in considerazione e in esame il presente disegno di legge, anche senza il parere della IV Commissione che, del resto, non mancherà.

PRESIDENTE. Sarei piuttosto del parere contrario, onorevole Franceschini, anche per motivi di correttezza nei riguardi del Presidente Segni, in questo momento assente.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Ma, intendo ripetere che la copertura già esiste, quindi non possono esservi difficoltà.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo momento non credo che si possa prescindere dal parere richiesto.

PRESIDENTE. Stando così le cose, può rimanere stabilito, che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Russo Salvatore: Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salvatore Russo, già approvata dal Senato: « Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ».

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Fabriani ha facoltà di svolgere la relazione.

FABRIANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente provvedimento riguarda il personale scientifico e direttivo delle Soprintendenze; non si tratta, quindi, di personale amministrativo. La proposta di legge risponde ad un desiderio diffuso della categoria e alle esigenze della direzione generale delle belle arti. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler approvare questa proposta di legge che consente l'accesso, mediante concorso, alle funzioni di direttore di prima classe da parte di personale, indubbiamente qualificato a tali compiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché, nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire che non sono favorevole a che i concorsi, di cui nella proposta si parla, debbano avvenire solo per titoli, ma penso che debbano avvenire per esami e per titoli.

LOZZA. Non capisco l'obiezione dell'onorevole rappresentante del Governo: i concorsi per la promozione alla qualifica di direttore di prima classe sono di norma per titoli e non vedo perché in questo caso debbasi introdurre anche il criterio degli esami. Inoltre, desidero far presente all'onorevole Sottosegretario che si tratta di personale dei ruoli aggiunti, con una lunga attività di servizio, escluso già dal concorso per la qualifica di direttore di prima classe. Perché bisognerebbe introdurre delle modalità nuove? Perché far ritornare al Senato il provvedimento, con il pericolo di non vederlo approvato ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io porto in questa sede il parere del Governo.

LOZZA. Non mi rendo conto di queste obiezioni del Governo, quando lo stesso Ministero è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti, i quali abbiano compiuto in detto ruolo ed in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio, sono ammessi a parteci-

pare, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al concorso per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di prima classe nel corrispondente ruolo organico».

Su di esso è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« *Dopo le parole:* per titoli, *aggiungere le parole*, e per esami ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento presentato dal Governo risponde a ragioni di principio che i colleghi evidentemente comprenderanno. Il Governo dovrebbe dare parere negativo alla legge, ma si rimette comunque alla Commissione.

FABRIANI, *Relatore*. Molti sovrintendenti, invece di occuparsi di attività eminentemente tecniche, come le manutenzioni e i restauri, si preoccupano eccessivamente dei titoli scientifici e dedicano troppo tempo a una preparazione strettamente culturale, quando è noto che la funzione del sovrintendente è estremamente pratica.

La proposta di legge tende a migliorare la situazione delle sovrintendenze e ritengo pertanto che essa debba essere approvata nel testo originario. Prego dunque l'onorevole rappresentante del Governo a voler ritirare il suo emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Considerato l'atteggiamento della Commissione, il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini:

« Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale » (3235).

Comunico alla Commissione che la IV Commissione ha chiesto una « conveniente proroga ». con lettera indirizzatami in data 25 febbraio.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Nella precedente seduta la Commissione votò i primi cinque articoli della proposta di legge, ma si è dovuta arrestare alle tabelle comportanti la spesa, in seguito alle difficoltà manifestatesi per la copertura.

Nel frattempo ho invitato gli amici del sindacato di studiare la possibilità di reperire il finanziamento, e si è suggerito di istituire un diritto fisso sui certificati e sui diplomi rilasciati dagli istituti medi.

Tali istituti sono frequentati da circa seicentomila studenti, di cui 370 mila nelle scuole medie, 109 mila nei licei classici, 41 mila nei licei scientifici e 79 mila negli istituti magistrali. Stabilendo un diritto fisso di trecento lire per i certificati richiesti con urgenza o di cento lire per i certificati in genere, non aventi carattere di urgenza, nonché un diritto fisso sui diplomi di ammissione, licenza, maturità, abilitazione, si otterrebbe un gettito rispettivamente di 150 e 75 milioni; sarebbe, cioè, ampiamente assicurata la copertura della legge.

Il problema della copertura potrebbe essere quindi risolto attraverso l'approvazione di un articolo aggiuntivo così formulato: « Alle spese derivanti dall'approvazione della presente legge sarà fatto fronte con i proventi dei diritti fissi sui diplomi e certificati scolastici, da esigere con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione ».

Qualora si fosse contrari a utilizzare una tassa per uno scopo specifico, si potrebbe approvare un articolo più generico nel quale – senza fare esplicito riferimento alla presente legge – si autorizzi il Ministero della pubblica istruzione a chiedere un determinato diritto fisso sui diplomi e certificati scolastici.

Ricordo che, quando la Camera approvò la legge per l'educazione fisica, si dovettero elevare le tasse per l'educazione fisica. In quella sede si convenne che l'aumento di tasse era necessario per fornire al Ministero i mezzi per attuare il nuovo inquadramento di quell'insegnamento. Ritengo, pertanto, che an-

che in questo caso la Commissione possa approvare una analoga soluzione.

LOZZA, *Relatore*. Pur appartenendo allo stesso sindacato nazionale, sono decisamente contrario alla proposta Franceschini. Si tratta di una questione di principio, perché non appare conveniente pagare i segretari con proventi che vengano direttamente dagli alunni.

Con l'aiuto del Ministero del tesoro io ritengo che il finanziamento possa essere reperito, ricorrendo magari ai proventi derivanti dalla vendita dei beni tedeschi in Italia. Sono comunque contrario alla introduzione nella legge di una norma che, semmai, deve essere inquadrata in una legge di carattere generale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Se vi sono obiezioni, non ho difficoltà a ritirare la mia proposta che aveva come unico scopo quello di facilitare l'approvazione della legge. È chiaro comunque che, se non sarà trovata ora una soluzione, la questione dovrà essere necessariamente rinviata alla prossima legislatura.

FABRIANI. Si potrebbe introdurre nella legge un articolo aggiuntivo che autorizzi il Ministero della pubblica istruzione ad operare un ritocco sulle tasse.

PITZALIS. Il Ministero non può operare aumenti di tasse.

ERMINI. Mi dichiaro io pure contrario alla proposta Franceschini, in quanto in tale eventualità di sgraverebbe il tesoro di un onere che esso ha il dovere di sentire verso la scuola. Non si deve ricorrere ad aumenti di tasse scolastiche per assolvere a un dovere verso una categoria di dipendenti!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio notare che la proposta Fabriani non risolverebbe comunque il problema, in quanto la legge comporta una spesa: autorizzare il Ministero della pubblica istruzione a ritoccare le tasse scolastiche non rappresenta una copertura.

LOZZA. Data la modestia dell'onere, ritengo che una soluzione possa essere trovata. I dipendenti interessati sono: 513 segretari e 1263 applicati di segreteria per la scuola media; 168 segretari e 343 applicati di segreteria per i licei classici; 115 segretari e 229 applicati di segreteria per gli istituti magistrali (gli istituti tecnici hanno una diversa sistemazione).

L'onere previsto sarebbe: nuovo inquadramento direttivo (assegnazione di un segretario in ogni scuola, anziché di un applicato, nelle scuole con popolazione inferiore ai 250 alunni): 215.784.000 lire; carriera dei segretari in base alla tabella *A* annessa alla proposta di legge: 23.664.000 lire; carriera degli applicati di segreteria in base alla tabella *B*: 21.798.000; carriera dei segretari (ruolo ad esaurimento), in base alla tabella *C* (si tratta di sole 105 persone): 4.211.000 lire. Il totale complessivo dell'onere ammonta a lire 265.444.000.

PRESIDENTE. Se la Commissione ha proposte concrete da avanzare, potremmo approvarle e inviare il testo alla IV Commissione. In caso contrario, non resta che aderire alla richiesta di proroga qui presentata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio presente alla Commissione che, anche per approvare la proposta dell'onorevole Franceschini, dovremmo chiedere il preventivo parere della Commissione Finanze e tesoro, parere tanto più necessario se si intende introdurre una nuova tassa.

Se poi si entrasse nell'ordine di idee di rivedere le tasse scolastiche, penso che la questione dovrebbe essere affrontata su un piano più vasto e non in vista di un fine così modesto. La questione del finanziamento di questa proposta di legge è strettamente collegata a quella relativa alla sistemazione dei segretari economi degli istituti tecnici, per i quali sono insorte le stesse difficoltà. Si tratta di due problemi che devono essere risolti congiuntamente.

Purtroppo il Ministero della pubblica istruzione ha dovuto presentare negli ultimi tempi tali e tante richieste al Ministero del tesoro, che non ritengo sia il caso di insistere su una questione di dettaglio.

Ritengo che una soluzione si potrà trovare, ma non credo sia opportuno ricorrere a una procedura così eccezionale come sarebbe quella di approvare una nuova tassa per questo specifico provvedimento

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione viene rinviata, in attesa del parere della IV Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marazza: Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale delle scienze e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano. (2941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Marazza:

« Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta precedente era stata svolta la discussione generale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In sostituzione della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica, con sede in Milano, eretto in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, è istituito l'Ente di diritto pubblico avente la denominazione di « Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci ».

L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Ente persegue il fine di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel Paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica.

Per le finalità suindicate, cura lo studio e la divulgazione delle trattazioni teoriche, delle intuizioni scientifiche, delle realizzazioni pratiche, nonché dei più notevoli problemi della produzione e, sotto l'aspetto fisiologico e didattico, anche di quello del lavoro ed attua ogni altra iniziativa all'uopo ritenuta opportuna.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale iniziale della Fondazione, rappresentato da lire 750.000 investite in titoli di Stato;

b) dalle attrezzature attualmente esistenti;

c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti e per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.

Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:

a) di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro:

b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal Consiglio comunale;

c) dei redditi della gestione;

d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonché dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligata.

Alla copertura dell'onere di cui alla lettera *a*) del secondo comma, derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte coi normali stanziamenti sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione».

L'onorevole Francesco Franceschini propone, al secondo comma, di sostituire al punto *a*) il seguente: « *a*) di un contributo annuo da parte dello Stato di lire 50 milioni »: e di sostituire, all'ultimo comma, dopo le parole: « si farà fronte », le parole: « con lo stanziamento del capitolo 132 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1957-58 e con quello dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

Onorevole Franceschini, per questi due emendamenti esiste copertura, a norma dell'articolo 81 della Costituzione ?

FRANCESCHINI FRANCESCO. Nel capitolo 132 del bilancio in parola, che riguarda gli istituti tecnici industriali, vi è una parte dedicata alle iniziative varie a favore della istruzione industriale. Credo che potrebbe rientrare in questa voce la spesa prevista dai miei emendamenti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo che vi siano più fondi, onorevole Franceschini. Dovrei chiedere istruzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, la prego di voler ritirare i suoi emendamenti.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 3 il Governo ha proposto di sopprimere al punto *a*) del secondo comma le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della Regione lombarda designato dalla Giunta regionale;

f) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;

g) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;

h) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;

i) un membro designato dal Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo, di cui all'articolo 7, scelto fra i benemeriti dell'Istituzione di cui al secondo comma del medesimo articolo;

l) il direttore del Politecnico di Milano o un docente ordinario designato dal Senato accademico;

m) il direttore del Museo, qualora non faccia parte del Consiglio per altro titolo previsto dalla lettera precedente.

Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio. Essi possono essere sostituiti nel corso del quadriennio e possono essere confermati alla scadenza di esso.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti ed un segretario che durano pure in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il presidente è scelto tra i componenti del Consiglio designati dal comune di Milano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione è devoluto, per ogni seduta alla quale intervengono, un gettone di presenza da stabilire, anno per anno, dal Consiglio stesso in sede di deliberazione del bilancio preventivo ».

All'articolo 4 sono stati presentati numerosi emendamenti, per cui sarà opportuno procedere alla votazione comma per comma.

Pongo in votazione il primo ed il secondo alinea dell'articolo, su cui non vi sono emendamenti:

(*Sono approvati*).

L'onorevole Gotelli Angela ha proposto di sopprimere il punto *a*) del primo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del punto *a*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione i punti *b*), *c*) e *d*), che, se approvati, diventano rispettivamente *a*), *b*) e *c*), per i quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Ermini ha proposto di sopprimere il punto *e*).

Pongo in votazione il mantenimento del punto *e*).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione i punti *f*), *g*) ed *h*), che, se approvati, diventano rispettivamente *d*), *e*) ed *f*), sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(*Sono approvati*).

Al punto *i*) mi sembra opportuno sopprimere le parole: « dell'Istituzione ».

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione il punto *i*), così emendato, con l'intesa che se approvato diventerà punto *g*).

(*È approvato*).

Ritengo anche opportuno proporre. il seguente punto *h*) aggiuntivo:

« *h*) il rettore dell'università statale di Milano o un professore ordinario da lui designato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Ermini ha proposto, al punto *l*), ora *i*), di sostituire le parole: « docente » e « designato dal Senato accademico » rispettivamente con le parole: « professore » e « da lui designato ».

Poichè non vi sono obiezioni, pongo in votazione il punto *i*) nel testo proposto dall'onorevole Ermini.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, al punto *m*), ora *l*) le parole « il direttore del Museo ».

(*Sono approvate*).

L'onorevole Ermini propone la soppressione della restante parte del punto *l*).

Pongo, pertanto, in votazione le parole: « qualora non faccia parte del Consiglio per altro titolo previsto dalla lettera precedente ».

(*Non sono approvate*).

Il primo comma, quindi, nel testo definitivo, risulta così formulato:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;

e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;

f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;

g) un membro designato dal Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo, di cui all'articolo 7, scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma del medesimo articolo;

h) il Rettore dell'Università statale di Milano o di un professore ordinario da lui designato;

i) il direttore del Politecnico di Milano o un professore da lui designato;

l) il direttore del Museo».

Gli onorevoli Vittorio Marangone, Ermini e Francesco Franceschini hanno proposto di sopprimere, al secondo comma le parole: «di concerto col ministro del tesoro».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Marangone.

(*È approvato*).

L'onorevole Francesco Franceschini ha proposto, al terzo comma, la soppressione delle parole da: « Essi » alla fine.

Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento Franceschini.

(*È approvato*).

L'onorevole Ermini propone di sopprimere, al quarto comma, la parola: « pure ».

Pongo in votazione il quarto comma con l'emendamento Ermini.

(*È approvato*).

La onorevole Angela Gotelli ha proposto di sopprimere il quinto comma.

Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma.

(*Non è approvato*).

Data l'ora, se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3462).

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Costituzione di un ente per le ville venete » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3501).

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore RUSSO SALVATORE: « Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ». (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2703):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevali . . . 33
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cavaliere Alberto, Dal Canton Maria Pia, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Nicosia, Perdonà, Picciotto, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia

La seduta termina alle 20,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI